

GREEN PUBLIC PROCUREMENT: CONTESTO EUROPEO E NAZIONALE

Per amministrazioni pubbliche
e imprese più verdi e responsabili





IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

La definizione europea di Green Public Procurement – richiamata in tutti i documenti internazionali e nazionali - mette in risalto **quattro aspetti**, che è indispensabile ricordare:

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche** integrano i criteri ambientali **in tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull’ambiente** lungo **l’intero ciclo di vita**”



I QUATTRO ASPETTI DEL GPP

PP.AA.

- **Settore S13 Istat**
- Opere, Beni e Servizi Strumentali nei **Settori Speciali** di rilevanza comunitaria (porti, aeroporti, gas, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi) (*Art. 114*)

Fasi del processo

- Oggetto appalto
- Specifiche tecniche
- Clausole contrattuali
- Selezione candidati
- Criteri aggiudicazione

Impatti Ambientali

- CO₂
- Uso Energia
- Uso Risorse
- Rifiuti
- Consumi idrici

- 14 Categorie di Impatto della PEF e OEF

Prospettiva Ciclo di vita

- Estrazione
- Trasporto
- Produzione
- Distribuzione
- Uso
- Fine Vita



SOGGETTI CHE APPLICANO IL GPP

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ISTAT – Settore S13 del SEC 2010	10.107
Organi costituzionali	9
Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri	14
Regioni e province autonome	21
Città metropolitane	14
Comuni	7.915
- Di cui sopra 1.000 abitanti	5.983
- Di cui sopra 5.000 abitanti	2.417
Comunità montane	153
Unione di Comuni	572
Consorzi tra amministrazioni locali	144
Consorzi tra Comuni	128
Adisu (diritto allo studio)	27
Agenzie per promozione turismo	55
Agenzie per il lavoro	11
ARPA e Agenzie Ricerca e formazione	44
Agenzia per la Sanità	15
Autorità Portuali	16
Parchi Aree Protette	151
Agenzie Regionali Sviluppo Agricolo	8
ATO/ Consorzi di Bacino	99
Consorzi di Bacino Imbriferi	56
Aziende Ospedaliere	105
Aziende Sanitarie Locali	101
Università	68

Consorzi Interuniversitari di ricerca	21
Fondazioni Lirico Sinfoniche	13
Teatri Nazionali	16
Enti nazionali previdenza e assicurazione	22
Altri enti	309
SCUOLE PUBBLICHE	32.424
Asili Nido	3.978
Scuole primarie	15.130
Scuole secondarie di primo grado	7.258
Scuole secondarie di secondo grado	6.058
IMPRESE PARTECIPATE A CONTROLLO PUBBLICO (> 50%)	4.249
<i>Controllate da:</i>	
Ministero dell'Economia e Finanze	316
Altri Ministeri	100
Regioni	257
Province	134
Province Autonome	51
Comuni	1.505
Città Metropolitane	212
Camere di Commercio	61
Istituzioni sanitarie	33
Altre amministrazioni locali	138
Sottoposte a Controllo Congiunto	1.442



TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO

La definizione dei requisiti dell'appalto, ovvero l'individuazione delle fasi del processo di acquisto, da «rendere verdi» sono ben identificate dalla **Comunicazione interpretativa della Commissione n.274 del 2001** «*Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici*» poi riprese nel capitolo 3 del **Manuale europeo «Acquistare Verde»** (2004 e 2016).

1. Definizione dell'Oggetto dell'Appalto
2. Redazione delle Specifiche Tecniche
3. Individuazione delle modalità di Selezione dei fornitori
4. Criteri di Aggiudicazione dell'Appalto
5. Redazione delle Clausole di Esecuzione dell'Appalto



I DOCUMENTI EUROPEI: DAL 2001 al 2011

Libro Verde sugli appalti pubblici (1996) individua lo strumento del GPP;
Nel 2001 la prima comunicazione (274 del 2001) sulla **possibilità di introdurre criteri ambientali** negli appalti pubblici;
Nel 2003 la Comunicazione della Commissione Europea 302 sulla **Politica Integrata dei Prodotti** con indicazione sui Piani d'Azione per il GPP;
Le **Direttive Europee sugli appalti** 17 e 18 del 30 Marzo 2004;
Manuale europeo **Buying Green!** (2004 e 2011) sul GPP;
Piano d'Azione Tecnologie Ambientali ETAP Agosto 2004;
Linee Guida per la redazione dei **Piani d'Azione Nazionali per il GPP** (2005);
Comunicazione della Commissione su **produzione e consumo sostenibile** 397/2008;
Comunicazione **Appalti pubblici per un ambiente migliore** 400/2008, che definisce l'obiettivo di GPP al 50% e i criteri comuni;
Criteri ambientali comuni europei: dal 2009;
EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020;
Linee Guida per l'SPP **Buying Social** (Gennaio 2011);



I DOCUMENTI EUROPEI: DAL 2011 al 2020

Libro Verde (15/2011) Sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici

Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti

Comunicazione 206/2011 della Commissione Europea "Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia"

Comunicazione 109/2011 della Commissione Europea "Piano di efficienza energetica"

Programma generale di azione della UE "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" del 2012
appalti pubblici verdi per "trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva"

Comunicazione "Costruire il mercato unico dei prodotti verdi" (COM(2013)196) – (OEF e PEF)

Comunicazione 440/2014 Verso un'economia circolare

Comunicazione 445/2014 Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia sul metodo comune per valutare prestazioni ambientali

Comunicazione 614/2015 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e Relazione 33/2017 sull'applicazione del Piano per l'economia circolare

Comunicazione 640/2019 Il Green Deal europeo

Comunicazione 21/2010 Piano d'investimenti per un'Europa sostenibile



PAESE		PAESE	
AUSTRIA	Obbligazione generica a livello federale	LETTONIA	30% al 2017 e 100% Fondi Comunitari
BELGIO	Norme regionali per specifici prodotti	LITUANIA	50% acquisti al 2020
BULGARIA	Definiti target per prodotto	MALTA	Obiettivi alti per 14 gruppi prodotti
CIPRO	Obiettivo 50% degli acquisti	NORVEGIA	Nessuna % ma obbligo GPP e LCC
CROAZIA	Obiettivo: 50% degli acquisti al 2020	OLANDA	Obiettivi 100-75-50% a vari livelli
DANIMARCA	Regole indicative per 50% acquisti	POLONIA	Obiettivo 25%
ESTONIA	15% al 2018	PORTOGALLO	60% e 40% per aziende pubbliche
FINLANDIA	Obiettivi per specifici prodotti	REP. CECA	Regole per responsabili e 25% veicoli
FRANCIA	Obiettivo del 30%	SLOVACCHIA	50% a livello centrale
GERMANIA	Uso LCC obbligatorio	SLOVENIA	50% e sviluppati 20 CAM
IRLANDA	50% degli acquisti	SPAGNA	Tra 25 e 100 % per categorie prodotto
ITALIA	Obbligatorio 100 % acquisti (art. 34) CAM	SVEZIA	Sviluppati 15 CAM e obbligatorio per auto




REGIONI E DIFFUSIONE DEL GPP

Il PAN coinvolge le Regioni – che potranno avvalersi delle Agenzie Ambientali - e delle Centrali di Committenza regionali, nell'**attività di divulgazione, diffusione e formazione** a supporto degli Enti territoriali.


Regioni con Atto di Indirizzo sul GPP	Regioni con Legge Regionale sul GPP	Regioni con un Piano d'Azione Regionale GPP	Regioni con leggi settoriali che prevedono il GPP	Regioni che hanno sensibilizzato gli Enti Locali
Calabria Campania Lazio Liguria Lombardia Puglia Sardegna Toscana Trentino Alto Adige Veneto	Emilia Romagna Liguria Marche Puglia Toscana Umbria	Basilicata Calabria Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Puglia Sardegna Veneto	Abruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Lombardia Sicilia Toscana	Abruzzo Basilicata Emilia Romagna Lazio Liguria Lombardia Marche Sardegna Sicilia Veneto



GLI STRUMENTI ADOTTATI DALLA UE PER IL GPP



GLI ACQUISTI CIRCOLARI NEI DOCUMENTI EUROPEI





COME SIAMO ARRIVATI IN ITALIA AL 100% DI GPP

Legge n. 296 del 27-12-2006 “**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**” (legge finanziaria 2007), **art 1 comma 1126** prevede l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»

Il “**Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**” (**PAN GPP**), è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico **n. 135 del 11 aprile 2008**, rivisto con il **Decreto 10 Aprile 2013**.

Collegato Ambientale: Legge 221/2015 «Disposizioni per la Green Economy»
Capo IV sul GPP (articoli 16-19)

Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo»
D.lgs 19 aprile 2017, n. 56): **articolo 34**



LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Edilizia (edifici e strade)

Servizi Energetici
(raffrescamento, raffreddamento ed illuminazione)

Servizi di gestione degli edifici
(pulizia e manutenzione)

Elettronica e telecomunicazione

Arredi

Cancelleria

Servizi urbani e al territorio

Trasporti (mezzi e servizi)

Gestione rifiuti

Mense ed alimenti

Tessili e calzature

Elettromedicali e prodotti sanitari



LA STRUTTURA DEI CRITERI AMBIENTALI COMUNI (CAM)

Premessa

- Indicazioni generali
- Oggetto appalto

Criteri di Base

- Selezione candidati
- Specifiche Tecniche
- Clausole Contrattuali

Criteri Premianti

- Specifiche tecniche
- Clausole contrattuali

OGGI OBBLIGATORI CON ARTICOLO 34

CAM APPROVATI

- DM 12 ottobre 2009: **Carta** in risme, **Ammendanti** (DM 13/12/2013)
- DM 22 febbraio 2011: **Prodotti tessili** , **Arredi per ufficio** (entrambi rivisti con DM 11/1/2017
Illuminazione pubblica (DM 23/12/2013), IT prodotti elettronici (DM 13/12/2013)
- DM 25 luglio 2011: servizi di **ristorazione e acquisto derrate alimentari**, serramenti
- DM 7 marzo 2012: **Servizi energetici** (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed **illuminazione** di edifici)
- DM 6 maggio 2012: **Veicoli** su strada
- DM 24 maggio 2012: Servizi di **pulizia**
- DM 6 giugno 2012: **Criteri sociali**
- DM 4 aprile 2013: **Carta per copia e carta grafica**
- DM 13 dicembre 2013: Acquisto **piante ornamentali**
- DM 13 febbraio 2014 **Toner**, Gestione dei **Rifiuti Urbani**
- DM 5 febbraio 2015 **Arredo urbano**
- DM 5 febbraio 2015: articoli per l'**arredo urbano**.
- DM 24 Dicembre 2015: **Ausili per l'incontinenza**; Servizio di progettazione e lavori, per la costruzione e la ristrutturazione degli **edifici** (modificato il DM 11 Gennaio 2017)
- DM 18 Ottobre 2016 **Sanificazione delle strutture ospedaliere e prodotti detergenti**
- DM 27 Settembre 2017 **Illuminazione Pubblica**
- DM 11 Ottobre 2017 **Edilizia**
- DM 28 Marzo 2018 **Servizio Illuminazione Pubblica**
- DM 17 maggio 2018 **Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle**





CAM IN CORSO O IN PREVISIONE

CAM IN CORSO

- Forniture di **stampanti ed apparecchiature multifunzione** e noleggio di stampanti e apparecchiature multifunzione (revisione DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), Servizio di stampa gestita (nuovo)
- Forniture di **cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro** e servizio integrato di raccolta di cartucce esauste e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro (revisione DM 13 febbraio 2014, G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- Servizio di **ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari**: servizio di ristorazione scolastica, servizio di ristorazione collettiva per uffici e per università, servizio di ristorazione assistenziale ed ospedaliera (revisione DM 25 luglio 2011, G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
- Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di **strade** (nuovo)

CAM IN PREVISIONE

- Servizio di **lavanolo** (nuovo)
- Servizio di **sanificazione** per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti (Revisione **DM 18 ottobre 2016**)
- Servizio di pulizia e per la fornitura di **prodotti per l'igiene** (Revisione **DM 24 maggio 2012**)
- Servizio gestione **rifiuti urbani** (revisione **DM 13 febbraio 2014**)
- Servizio **trasporto pubblico** (nuovo) e veicoli adibiti a trasporto su strada (revisione **DM 8 maggio 2012**)
- Servizio **gestione verde pubblico** (revisione **DM 13 dicembre 2013**)
- **Servizi energetici per gli edifici** (revisione **DM 7 marzo 2012**)
- **Eventi sostenibili** (nuovo)



PROTOCOLLI FIRMATI DAL MINAMBIENTE

Il MATTM ha siglato alcuni protocolli di intesa per favorire la diffusione del GPP:

- **con ANAC**, al fine di stabilire una reciproca collaborazione per le attività regolatorie e di indirizzo, di monitoraggio e sorveglianza sull'applicazione dei CAM, di formazione;
- **con la Conferenza delle Regioni e Province autonome**, con l'obiettivo in particolare di rafforzare le competenze degli operatori delle PA responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto;
- **con Unioncamere**, con lo scopo di accrescere la capacità competitiva degli operatori economici in relazione ai nuovi traguardi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso la conoscenza dei CAM e l'utilizzo degli strumenti di certificazione ambientale



IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E IL GPP

- Art. 4** – Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
- Art. 30** – Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
- Art. 34** – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)
- Art. 50** - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
- Art. 68** – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali
- Art. 69** – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali
- Art. 71** – Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo
- Art. 82** - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
- Art. 86** - Mezzi di prova
- Art. 87** – Certificazione della qualità ambientale degli operatori
- Art. 95** – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 96** – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)
- Art. 100** – Condizioni esecuzione dell'appalto
- Art. 144** – Servizi di ristorazione (no settori speciali)
- Art. 213** – ANAC



ART. 4 E ART. 30: LA SOSTENIBILITA' NEI PRINCIPI

Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, **tutela dell'ambiente ed efficienza energetica**.

Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di **economicità** può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla **tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico**.



ART. 34: I CAM E IL GPP OBBLIGATORIO

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso **l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM** adottati con decreto del Minambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, (anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144).
2. I CAM, in particolare i **criteri premianti**, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.
3. L'obbligo si applica per gli **affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM adottati nell'ambito del PAN GPP.



ART. 34: OPPURE «TENERE IN CONSIDERAZIONE»

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i **criteri premianti**, sono **tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli **interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione**, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, **sono tenuti in considerazione, per quanto possibile**, in funzione della **tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare**, sulla **base di adeguati criteri** definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Modifica introdotta con il **Decreto c.d. Sblocca Cantieri** (D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019.



IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE SCELTE

Se una stazione appaltante deve applicare il Codice dei Contratti Pubblici ?

SI

NO

L'appalto riguarda una Categoria Merceologica che già possiede un Criterio Ambientale Minimo?


SI

NO

Sei obbligato a:

Inserire nel capitolato le specifiche tecniche di base e le clausole contrattuali previste dal CAM;

Prevedere che alcuni criteri premianti tengano conto delle specifiche tecniche premianti previste dal CAM





DEFINIRE L'OGGETTO

ART. 66 CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici **possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura** e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei **requisiti relativi** a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza



DEFINIRE L'OGGETTO: LE SPECIFICHE TECNICHE (1)

ART. 68: LE SPECIFICHE TECNICHE (1)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre **referirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

3. Per tutti gli **appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche** è necessario che le specifiche tecniche siano elaborate in modo da tenere conto dei **criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti**



ART. 68: LE SPECIFICHE TECNICHE (2)

5. Le specifiche tecniche sono formulate

a) in **termini di prestazioni o di requisiti funzionali**, comprese le caratteristiche ambientali, se i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicarlo;

b) mediante **riferimento a specifiche tecniche e alle norme** che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali. **Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»**;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.



ART. 100: LE CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'articolo afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere **condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto** nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione, che possono contemplare anche delle esigenze economiche **legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione**

1. Le stazioni appaltanti possono **richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto**, purchè siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. **Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.**

2. In sede di offerta **gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.**



ART. 69: CARATTERISTICHE ETICHETTATURE (1)

*Le caratteristiche che devono possedere le etichette ambientali **per poter essere inserite gli appalti pubblici e per poter essere imposte dalla PA come mezzo di prova**, nelle specifiche tecniche dell'appalto, nei criteri di aggiudicazione sono:*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **possono imporre** nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'**etichettatura specifica come mezzo di prova**, a patto che:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono **idonei e ad esso connessi (IMMEDIATEZZA)**
- b) siano basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori (OGGETTIVITA')**
- c) siano stabiliti con **procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare tutte le parti interessate (enti pubblici, consumatori, parti sociali, i produttori, i distributori e le ONG (**APERTURA E TRASPARENZA**);
- d) le **etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate (CONDIVISIONE CON LE PARTI INTERESSATE)**
- e) i requisiti per l'etichettatura sono **stabiliti da terzi** sui quali non si può esercitare un'influenza determinante (**DEMOCRATICITA'**)



ART. 69: CARATTERISTICHE ETICHETTATURE (2)

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici **non richiedono** che i lavori, le forniture o i servizi **soddisfino tutti** i requisiti per l'etichettatura, **indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento**. Si accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico **dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice** o un'etichettatura equivalente **entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili**, l'amministrazione aggiudicatrice **accetta altri mezzi di prova**, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.



ART. 87: CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO (1)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità le stazioni appaltanti riferiscono ai **sistemi di garanzia della qualità basati** sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Le stazioni appaltanti **riconoscono i certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse **ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità**, qualora gli operatori economici interessati **non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici**, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste



ART. 87: CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO (2)

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti **per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale**, fanno riferimento a **EMAS** o a **altri sistemi di gestione ambientale** se conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad **altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo**, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti **riconoscono i certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

3. Le stazioni appaltanti fanno riferimento a **organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE certificati da organismi accreditati
CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI
ALTRE PROVE RELATIVE A MISURE EQUIVALENTI DI GARANZIA QUALITA'



ART. 82: MEZZI PROVA CONFORMITA' - RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI PROVA (1)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno **specifico organismo di valutazione della conformità** accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità **equivalenti**.

Per «**organismo di valutazione della conformità**» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del **Regolamento (CE) n. 765/2008** o autorizzato, per la normativa comunitaria di armonizzazione



ART. 82: MEZZI PROVA CONFORMITA' - RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI PROVA (2)

2. Le amministrazioni aggiudicatrici **accettano altri mezzi di prova appropriati**, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una **documentazione** tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato **non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova** di cui al comma 1, o **non poteva ottenerli** entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e **purché** questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati **soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.**

CERTIFICAZIONE rilasciati da un organismo di valutazione della conformità

RELAZIONI DI PROVA rilasciati da un organismo di valutazione della conformità

ALTRI MEZZI DI PROVA APPROPRIATI (DOCUMENTAZIONE TECNICA)



Valutazione di conformità accreditata

Organismo di certificazione

Certificato di conformità

Organismo di ispezione

Rapporti di ispezione

Organismo di verifica e convalida

Dichiarazione di verifica

Laboratorio di prova

Rapporto di prova

Laboratorio di taratura

Certificato di taratura

Produttori di materiali di riferimento

Certificato di materiali di riferimento

Elementi identificativi di una valutazione di conformità accreditata

- ***Marchio dell'ente di accreditamento***
- ***Numero di registrazione dell'ente di accreditamento***
- ***Riferimenti alle norme di accreditamento e di certificazione***
- ***Campo di applicazione***
- ***Data di scadenza del certificato***
- ***Data di ispezione (se ispezione)***



ART. 93: RIDUZIONE DEL COSTO DELLE GARANZIE (1)

7. L'importo della **garanzia provvisoria** (pari al 2% del prezzo base indicato nel bando) **può essere ridotto**:

del 50% se UNI CEI EN 45000, ISO17000, la certificazione del sistema di qualità secondo norme europee della serie **ISO 9000**;

del 30 %, **anche cumulabile** con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di **EMAS** o **del 20% non cumulabile** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN **ISO14001**;

del 20% anche cumulabile per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, di **Ecolabel UE**;

del 15 %, **anche cumulabile**, per gli operatori economici che sviluppano un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma **ISO 14064-1** o un'impronta climatica (**carbon footprint**) ai sensi della norma **ISO 14067**

In caso di **cumulo delle riduzioni**, la **riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente**.



ART. 93: RIDUZIONE DEL COSTO DELLE GARANZIE (2)

7. L'importo della **garanzia ridotto** inoltre:
del 30% non cumulabile con altre riduzioni se in possesso del **rating di legalità** e rating di impresa, della certificazione **social accountability SA 8000**, di certificazione del **sistema di gestione a tutela della sicurezza** e della salute dei lavoratori, o di certificazione **OHSAS 18001**, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il **sistema di gestione dell'energia** o **UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC** (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della **certificazione ISO 27001** riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni



ART. 93: RIDUZIONE DEL COSTO DELLE GARANZIE (3)

Esempio con 10.000.000 a Base d'Asta e 2% di garanzia fidejussoria, che equivarrebbe a 200.000 euro

RIDUZIONI IN SEGUITO AL POSSESSO

Se hai una ISO 9000: - 50% importo ridotto a 100.000 euro

Se hai un EMAS: - 30% importo (100.000 – 30.000) = 70.000 euro

Se hai un Ecolabel: - 20% importo (70.000-14.000) = 56.000 euro

Se hai una Carbon Footprint - 15% importo (56.000 – 8.400) = 47.600 euro

Da 200.000 a 47.600 euro



ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (1): MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO

Netta preferenza viene data all'offerta economicamente più vantaggiosa. La finalità è quella di **utilizzare in maniera strategica gli appalti**, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione.

2. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono all'aggiudicazione** degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un **criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**

3. Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (di importo pari o superiore a 40.000 euro).



ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (2)

Si può eventualmente derogare a questo principio generale dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

4. **Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo** (con **adeguata motivazione**)
- a) per i **lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro**, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell'esecuzione automatica;
 - b) per i servizi e le forniture con **caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i **servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro**, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo **se caratterizzati da elevata ripetitività**, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.



ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (3)

Criteri oggettivi (aspetti qualitativi, ambientali o sociali) dell'OEPV (comma 6):

- a) la **qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per persone disabili, progettazione per tutti gli utenti, certificazioni per sicurezza e salute, **caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali**, caratteristiche innovative, commercializzazione;
- b) possesso del marchio **Ecolabel**;
- c) **costo di utilizzazione e manutenzione** avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- d) compensazione delle **emissioni di gas ad effetto serra** associate;
- e) organizzazione qualifica e esperienza del personale;
- f) servizio post-vendita e assistenza tecnica
- g) condizioni di consegna



ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (4)

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. **A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.**

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto **sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita**, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

13 (...) Le stazioni appaltanti Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che **presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.**



ART. 144: RISTORAZIONE

I servizi di ristorazione sono **aggiudicati con il criterio dell'OEPV**

La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto in particolare:

- qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale,
- rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy,
- criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice
- qualità della formazione degli operatori
- Dieta mediterranea (d.l. 104/2013 – per scuole)
- Prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale (l. 141/2015 – scuole e ospedali)



ART. 96: VALUTAZIONE DEI COSTI LUNGO IL CICLO DI VITA (1)

Grande novità in tema di **valutazione economica delle offerte in termini di costo/efficacia** di cui si parlava nell' **Art. 95 comma 6 punto c)**

1. I **costi del ciclo di vita** comprendono tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro

- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali costi relativi all'acquisizione, costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).



ART. 96: VALUTAZIONE DEI COSTI LUNGO IL CICLO DI VITA (2)

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara:

- i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati;
- per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere basato su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori** e deve essere accessibile a tutte le parti interessate;



ART. 71: BANDI TIPO DELL'ANAC E CAM

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, **tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara.** Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, **i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi.** Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. **Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34.** Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Bandi Tipo elaborati dall'ANAC:

- 1) Servizi e forniture in generale
- 2) Servizi di pulizia
- 3) Servizi di architettura e ingegneria

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitaadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo>



ART. 213: ANAC E MONITORAGGIO GPP

9. La sezione centrale dell'**Osservatorio dei Contratti Pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture provvede a **monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi** di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il **raggiungimento degli obiettivi prefissati** dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

L'ANAC si avvale delle attività dell'Osservatorio.



I SITI DA CONOSCERE

Ministero dell'ambiente GPP:

<http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi>

DG Ambiente e GPP:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

DG Ambiente ed economia circolare:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Forum CompraVerde-BuyGreen:

<https://www.forumcompraverde.it/>

GPP Best:


<https://www.gppbest.eu/>

ICLEI e Sustainable Procurement:

<http://www.iclei-europe.org/topics/procurement-economy/>

ANAC e Bandi Tipo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo>



FONDAZIONE ECOSISTEMI

www.fondazioneecosistemi.org

ecosistemi@fondazioneecosistemi.org

Corso del Rinascimento 24, 00186 **Roma**

Strada Dorneasca 13 bl. P 80 sc.A et.5 ap.23 sector5 - **Bucarest**